

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02872/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2024, proposto da

Lucia Percacciolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti

di Anastasi Alfredo Salvatore e Bacino Vincenzo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa misura cautelare

1) del decreto n. prot. 0002612.27-08-2024 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Lombardia, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva regionale di merito di cui al decreto

direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024 "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione" per la Regione Lombardia;

2) della graduatoria definitiva regionale di merito allegata al decreto, per quanto di interesse, quantomeno nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 41 e la posizione di 446 anziché quella superiore correlata al punteggio di 50 cui avrebbe avuto diritto;

3) del provvedimento e della graduatoria provvisoria regionale di merito per la regione Lombardia pubblicata con decreto DRLO n. 2589 del 23 agosto 2024;

4) del verbale delle operazioni di correzione e/o valutazione dei titoli, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione nella parte d'interesse per la ricorrente;

5) dell'atto di valutazione dei titoli e dei requisiti avente ad oggetto le operazioni relative alla valutazione dei titoli della ricorrente, non conosciuto per non essere stato concesso l'accesso agli atti, predisposto dalla commissione di valutazione ai fini della predisposizione dell'elenco dei candidati aventi titolo ad essere inclusi nella graduatoria definitiva regionale di merito di cui all'art. 9 del decreto direttoriale AOODPIT 1897 del 17 luglio 2024;

6) di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o, comunque, non conosciuti inerenti alla procedura in esame, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

7) di tutti gli atti inerenti, correlati, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, per quanto d'interesse della ricorrente, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro di interesse per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, anche alla luce della necessità di integrare il contraddittorio, le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 50, co. 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto, altresì, necessario, ai fini della decisione della causa, acquisire dal Ministero dell'istruzione e del merito, gli atti del procedimento per cui è causa, nonché documentati chiarimenti in ordine alla valutazione effettuata in relazione ai titoli indicati dalla ricorrente;

Rilevato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura oltre la posizione n. 446, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

a) si proceda, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione dell'amministrazione resistente e dei controinteressati;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
5. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6. l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) si proceda, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub. a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) così provvede:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., l'udienza del 13 maggio 2025 per la trattazione del merito della controversia;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, assegnando al Ministero resistente il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza;
- ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori inseriti nella graduatoria regionale per la Lombardia oltre la posizione n. 446, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Martina Arrivi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO